

1
ORIGINALI

DECRETO

754/10
933/09
7685
1361



LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

composta dai Sigg.ri magistrati

Dott. Salvatore Ligori	Presidente
Dott. Silvio Alunno Magrini	Consigliere
Dott. Ferdinando L. Pierucci	Consigliere rel.

sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89, iscritto al n. 933/09 C.C.

promosso da Studio Legale Galasso s.t.p. In persona del legale rappresentante avv. Alberto Galasso -parte ricorrente-

contro

il Ministro della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il giorno 12.8.2009 la parte ricorrente ha proposto -nei confronti del Ministro della Giustizia, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89- domanda di equa riparazione del danno sofferto in ragione della irragionevole durata di un procedimento civile avente ad oggetto risarcimento danni.

Esso era iniziato innanzi al Tribunale di Roma nel novembre 2002; ivi è stato deciso con sentenza del 2.10.2009.

La Corte ritiene opportuno premettere i criteri generali di valutazione cui si attiene nei procedimenti instaurati ex lege 89/2001.

- 1) Ragionevole durata dei procedimenti di cognizione è -di norma- pari a tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, 1 anno per ciascun grado successivo
- 2) Vanno espunti dal calcolo del tempo processuale i ritardi addebitabili esclusivamente al comportamento delle parti (Cass. 23323/07), ritardi che non siano

in alcun modo riferibili alla struttura organizzativa pubblica preposta alla definizione del processo;

- 3) Nel tempo processuale non va calcolato quello tra la pubblicazione della sentenza e la sua impugnazione, se non nel limite massimo di tre mesi, questo essendo il tempo ragionevolmente necessario all'appellante per prendere cognizione della sentenza e per predisporre l'atto d'appello; l'appellato, d'altronde, può evitare il decorso di più lungo termine procedendo alla notificazione della sentenza;
- 4) Nel caso di rinvii ascrivibili alla condotta delle parti, deve essere comunque imputato all'amministrazione il periodo eccedente i 15 giorni, la fissazione di nuova udienza a più lungo termine essendo frutto della disorganizzazione o della carenza di mezzi dell'amministrazione giudiziaria;
- 5) Il danno non patrimoniale legato al semplice decorso del termine ragionevole di definizione del procedimento non abbisogna di prova;
- 6) Il danno non patrimoniale può essere indennizzato con la somma di mille euro per anno di ritardo, salvo che circostanze particolari –quali ad esempio l'importanza della posta in gioco- inducano a diversa valutazione.
- 7) Il danno patrimoniale –ove anche di esso si chieda risarcimento- deve essere specificamente dedotto e provato nei suoi elementi costitutivi (danno emergente e/o lucro cessante).

Nella vicenda in esame, si rileva che il tempo processuale – 6 anni ed 11 mesi - ha superato quello –3- ragionevolmente necessario alla definizione del procedimento; non vi è ritardo ascrivibile alla ricorrente.

Ritenuto in 3 anni ed 11 mesi il periodo –ascrivibile all'amministrazione- eccessivo, assenti elementi che portino a valutare in modo particolare il caso concreto, si liquida l'indennizzo del danno non patrimoniale in euro 3.900 oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo.

Il danno patrimoniale non è dedotto

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del Ministero soccombente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di € 3.900, oltre al quantum dovuto per interessi legali dal di della domanda a quello del saldo.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 382 per diritti ed euro 480 per onorari, oltre rimborso spese generali I.V.A. e c.i. come per legge

Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ed al Ministro della Giustizia.

così deciso in Perugia il giorno 7.6.2010

Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Dr. Massimo Manfre'

CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
Il 22 NOV 2010
Il Cancelliere
Dott. Massimo Manfre'

addi 22 NOV 2010 (Copia Aureo Dato)
fatta comunicazione
a Av. L. D'Amico - Aureo Stallo
P.F. Cavasone - P.F. Gelli Lodi - M. J. J. J.
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE U.
Dr. Massimo Manfre'

DEBITO A DEBITO
1630/1120 3. CANCELLIERE 2812
IL CANCELLIERE
Marco T.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma

esecutiva a richiesta dell'avv.to

D'Amico Lucia

nell'interesse di

Studio Legale Galasso *in favore*

Perugia

16/12/10

leg. nell' A. Galasso

IL CANCELLIERE

PER DIRITTI DI

ESATTI *21.24* (PER N. *2* COPIE)

dall'Avv. *D'Amico*

Perugia *16/12/10*

IL CANCELLIERE